

Revisione enti locali, dai Commercialisti un aggiornamento delle carte di lavoro

Il Consiglio e la Fondazione nazionali dei commercialisti hanno pubblicato il documento “La revisione negli enti locali: area “Attività contrattuale e appalti”.

Si tratta di un aggiornamento delle carte di lavoro a supporto dello svolgimento dell'attività di revisione degli enti locali con particolare riferimento alle verifiche relative all'area “attività contrattuale e appalti” alla luce del nuovo Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36) e alla recente prassi. Il lavoro rientra nell'attività dell'area di delega “Contabilità e revisione degli Enti locali e delle società a partecipazione pubblica”, alla quale sono delegati i consiglieri nazionali Cristina Bertinelli e Giuseppe Venneri.

Da 1° febbraio 2024, nuovo portale del Dipartimento della giustizia tributaria

Dal 01/02/2024 è attivo il nuovo portale del Dipartimento della Giustizia Tributaria, istituito nell'ambito del Ministero dell'Economia e delle Finanze e deputato allo svolgimento delle attività individuate dall'articolo 24, comma 1, lettera d-bis), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.

L'articolo 20, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, in vigore dal 22/06/2023, dispone l'istituzione del nuovo Dipartimento della Giustizia Tributaria, l'individuazione delle attività istituzionali, nonché l'articolazione degli uffici centrali e territoriali e la relativa dotazione organica.

Il nuovo portale, raggiungibile all'indirizzo www.dgt.mef.gov.it, garantisce l'accesso ai servizi online e ai contenuti informativi già presenti sul Portale della Giustizia Tributaria, fornendo anche le informazioni relative all'organizzazione e alle funzioni svolte dalle strutture del Dipartimento.

Per consentire le suddette attività di aggiornamento, nella giornata del 01/02/2024 dalle ore 9:00 alle 12:00, il portale sarà sostituito con una pagina di cortesia per l'accesso ai servizi online della giustizia tributaria.

SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 1 del 2024

In questo numero: Speciale – Modifiche alla disciplina del processo tributario

La Riforma (parziale) del processo tributario

La guida alla normativa – Lettera per lettera, tutte le modifiche

Il testo del Decreto Legislativo 30 dicembre 2023, n. 220, recante: «Disposizioni in materia di contenzioso tributario»

Gli articoli del D.Lgs. n. 546/92, aggiornati con le modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 220/2023

Il testo a fronte, ante e post modifiche, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 – Artt. 7, 11, 12, 14, 15, 16, 16-bis, 19, 21, 25-bis, 33, 35, 36, 37, 47, 48, 48-bis.1, 48-ter, 52, 58, 62-bis, 65 e 79

Rapporti di collaborazione coordinata e continuativa “sportivi”. Sospeso il termine per l’iscrizione nel L.U.L.

L’Ispettorato Nazionale del lavoro con la circolare n. 1 del 30 gennaio 2024 sul Lavoro sportivo ha fornito indicazioni su quanto previsto dall’art. 28, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2021 in materia di termini per le scritturazioni. Con il documento citato, l’INL ha sospeso il termine, in scadenza il 30 gennaio 2024, entro cui gli Enti sportivi avrebbero dovuto iscrivere nel Libro Unico del Lavoro (LUL) i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa sportivi del 2023. Come spiega Ispettorato Nazionale, il legislatore ha previsto, “ai fini dell’efficacia della disciplina di cui al citato art. 28 del D.Lgs. n. 36/2021, l’adozione di apposito D.P.C.M., ancora in via di emanazione. L’assenza del citato D.P.C.M. non consente, dunque, di individuare con chiarezza le modalità di tenuta e scritturazione dei collaboratori coordinati e continuativi all’interno del LUL, anche ai fini dell’applicazione delle

sanzioni di cui all'art. 39, commi 6 e 7, del D.L. n. 112/2008. Ne deriva che – così come condiviso dallo stesso Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (nota prot. n. 931 del 30 gennaio 2024) – il termine di iscrizione sul LUL, indicato in “trenta giorni dalla fine di ciascun anno di riferimento” (e cioè entro il 30 gennaio 2024 per le collaborazioni intrattenute nel 2023), non può evidentemente trovare applicazione, atteso che l'introduzione dello stesso termine presupponeva l'emanazione del citato D.P.C.M. entro il 31 dicembre 2023.”.

Registro Nazionale delle attività sportive dilettantistiche (RASD). Pubblicato il nuovo regolamento sulla tenuta, conservazione e gestione

Pubblicato sulla piattaforma del Registro Nazionale delle Attività sportive dilettantistiche il nuovo “Regolamento sulla tenuta, conservazione e gestione del Registro Nazionale delle attività sportive dilettantistiche”.

Tra le principali novità:

individuazione della procedura per il riconoscimento da parte del Dipartimento per lo Sport della natura sportiva delle attività non rientranti tra quelle svolte nell'ambito degli Organismi Sportivi riconosciuti dal Coni o dal Cip (art. 6,

comma 2);

definizione della procedura per il riconoscimento della personalità giuridica per le Associazioni sportive dilettantistiche (art. 11).

Co.Co.Co., lavoratori autonomi e lavoratori nel settore dello sport: le aliquote contributive e di computo in vigore dal 1° gennaio 2024 per gli iscritti alla Gestione separata

Con la circolare 29 gennaio 2024, n. 24, l'Inps ha comunicato le aliquote contributive, il valore minimale e il valore massimale del reddito o dei compensi erogati per il calcolo dei contributi dovuti per l'anno 2024 da tutti i soggetti iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995.

La circolare fissa le aliquote contributive, previdenziali e assicurative, dovute da parasubordinati e committenti (collaboratori e figure assimilate, magistrati onorari a esaurimento, lavoratori nel settore dello sport dilettantistico) e liberi professionisti (compresi i professionisti del settore sportivo dilettantistico).

La circolare, inoltre, specifica le percentuali di

ripartizione dell'onere contributivo.

ISA. Programma delle revisioni e dati rilevanti ai fini dell'applicazione per il periodo di imposta 2024

Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 29 gennaio 2024, prot. n. 21545/2024, individuati i dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo di imposta 2024. La determinazione di tali dati prevista dal comma 4 dell'art. 9-bis del D.L. n. 50/2017, ha lo scopo di consentire di conoscere, già dall'inizio del periodo d'imposta, quali informazioni saranno utilizzate ai fini dell'applicazione degli ISA.

Piattaforma cessione crediti. On-line la Guida 2024 dell'Agenzia delle entrate

La guida illustra le funzionalità della "Piattaforma cessione crediti", accessibile dall'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle Entrate, con la quale i soggetti titolari

di crediti d'imposta cedibili possono comunicare all'Agenzia l'eventuale cessione dei crediti a soggetti terzi, ai sensi delle disposizioni pro tempore vigenti.

Online la nuova guida che illustra le comunicazioni di irregolarità da controllo automatico e formale

Pubblicata la versione 2024 della “Guida alla comunicazioni sui controlli delle dichiarazioni”.

Nel documento, a cura dell'Agenzia delle Entrate, illustrate le caratteristiche e novità degli “avvisi” emessi a seguito dell'attività di controllo delle dichiarazioni.

Si ricorda che l'attività di controllo sulle dichiarazioni dei contribuenti è finalizzata alla verifica dei dati indicati dagli stessi nelle dichiarazioni fiscali presentate.

Il controllo sulle dichiarazioni si distingue in due tipologie:

- un controllo “automatico” effettuato su tutte le dichiarazioni presentate che consiste in una procedura automatizzata di liquidazione di imposte, contributi, premi e rimborsi, sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni e di quelli risultanti nell'Anagrafe tributaria;
- un controllo “formale” effettuato sulle dichiarazioni dei redditi selezionate a livello centrale in base a criteri

fondati sull'analisi del rischio che consiste in un riscontro dei dati indicati nella dichiarazione con i documenti che attestano la correttezza dei dati dichiarati.

Il versamento delle somme dovute a seguito dell'attività di controllo automatizzato (articolo 36-bis D.P.R. 600/1973 e articolo 54-bis D.P.R. 633/1972) e controllo formale delle dichiarazioni (articolo 36-ter D.P.R. 600/1973) può essere rateizzato (articolo 3-bis D.Lgs 462/1997).

Per agevolare i contribuenti nel calcolare gli importi delle rate e dei relativi interessi, l'Agenzia delle Entrate ha predisposto un' applicazione che consente anche la stampa dei modelli F24 per effettuare il pagamento.

Certificazione Unica. Le principali innovazioni del modello 2024

Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 15 gennaio 2024, prot. n. 8253/2024, approvata la Certificazione unica 2024 (Cu), per attestare i redditi di lavoro dipendente e assimilati, i redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi nonché i corrispettivi derivanti dai contratti di locazioni brevi. La certificazione va rilasciata al percettore delle somme, utilizzando il modello "sintetico" entro il 16 marzo, sempre entro il 16 marzo, deve essere effettuata in via telematica, la trasmissione all'Agenzia delle Entrate, utilizzando il modello "ordinario". I termini che scadono di sabato o in un giorno festivo sono prorogati al primo giorno feriale successivo.

La trasmissione telematica delle certificazioni uniche contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata, può avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta ovvero entro il 31 ottobre 2024.

Contestualmente alla trasmissione delle certificazioni, il sostituto d'imposta è tenuto ad allegare anche i dati relativi alla comunicazione per la ricezione in via telematica dei modelli 730-4 se tale comunicazione non è stata già validamente presentata con il relativo modello di comunicazione (CS0) ovvero con il quadro CT presente nella certificazione Unica relativa a precedenti anni d'imposta.

Abrogazione dell'istituto del reclamo-mediazione dai ricorsi notificati dal 4 gennaio 2024

Il Ministero dell'economia e delle finanze comunica che l'abrogazione dell'istituto del reclamo-mediazione ex articolo 17-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, disposta dall'articolo 2, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 220, in materia di contenzioso tributario, opera per i ricorsi tributari di valore fino a 50.000 euro, notificati agli enti impositori e ai soggetti della riscossione a partire dal 4 gennaio 2024. Pertanto, per i predetti ricorsi notificati fino al 3 gennaio 2024, continuano ad applicarsi le disposizioni dell'art. 17-bis, del decreto legislativo n. 546/92, in vigore fino alla

medesima data. (Così, comunicato stampa Mef del 22 gennaio 2024)

Dichiarazione precompilata IVA sperimentale anche per il 2024

Prosegue anche per il 2024 il periodo di sperimentazione della precompilata Iva, elaborata grazie ai dati acquisiti con le fatture elettroniche, con le comunicazioni delle operazioni transfrontaliere e con i dati dei corrispettivi telematici. Lo stabilisce un [provvedimento \(del 19 gennaio 2024, prot. n. 11806/2024\)](#) firmato oggi dal direttore dell'Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini.

Sperimentazione anche per quest'anno

Lo scopo dell'estensione al 2024 è di consolidare e arricchire i dati precompilati della platea dei contribuenti, imprese e professionisti, già individuata e che riguarda circa 2,4 milioni di soggetti Iva. Inoltre, recependo anche le richieste provenienti dalle associazioni di categoria, il provvedimento amplia la gamma dei servizi web a favore degli operatori economici e dei loro intermediari.

Si ampliano i servizi

A partire dalle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2024 vengono previsti nuovi servizi per i titolari di partita Iva. In particolare, i destinatari dei documenti IVA precompilati e i loro intermediari potranno scaricare in forma massiva mediante un sistema di cooperazione applicativa su rete *internet* le bozze dei registri Iva mensili; i prospetti riepilogativi su base mensile e trimestrale; le bozze delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche; la bozza della dichiarazione Iva annuale. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate 19 gennaio 2024)

[Link al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 19 gennaio 2024, prot. n. 11806/2024](#), recante: *«Predisposizione, da parte dell'Agenzia delle entrate, delle bozze dei registri IVA, delle liquidazioni periodiche dell'IVA e della dichiarazione annuale dell'IVA di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127. Ulteriore estensione del periodo sperimentale stabilito con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate n. 183994 dell'8 luglio 2021»*, pubblicato il 19.01.2024 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell'art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

I Provvedimenti dell'Agenzia delle entrate richiamati dal provvedimento del 19 gennaio 2024, prot. n. 11806/2024:

Documenti IVA precompilati con le operazioni dal 1° luglio 2021. Il provvedimento con regole e destinatari

Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate dell'8 luglio 2021, prot. n. 183994/2021: «Modalità di

attuazione dell'articolo 4 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, riguardante la predisposizione, da parte dell'Agenzia delle entrate, delle bozze dei registri IVA, delle liquidazioni periodiche dell'IVA e della dichiarazione annuale dell'IVA», pubblicato l'8.07.2021 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell'art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

Fatture elettroniche. Le nuove regole di memorizzazione anche al fine di utilizzarle per l'analisi del rischio e controllo a fini fiscali e per le funzioni di polizia economica e finanziaria

Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 24 novembre 2022, prot. n. 433608/2022: *«Regole tecniche per l'emissione e la ricezione delle fatture elettroniche per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato e per le relative variazioni, utilizzando il Sistema di Interscambio, nonché per la trasmissione telematica dei dati delle operazioni di cessione di beni e prestazioni di servizi transfrontaliere e per l'attuazione delle ulteriori disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127»*

Estensione del periodo sperimentale e della platea di riferimento

Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 12 gennaio 2023, prot. n. 9652/2023, recante: *«Predisposizione, da parte dell'Agenzia delle entrate, delle bozze dei registri IVA, delle liquidazioni periodiche dell'IVA e della dichiarazione annuale dell'IVA di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127. Estensione del periodo sperimentale e della platea di*

riferimento e modifiche al [provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate n. 183994 dell'8 luglio 2021](#)», pubblicato il 12.01.2023 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell'art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 41/42 del 2023

In questo numero:

Speciale Modulistica 2024

I modelli e le istruzioni IVA 2024 da utilizzare per la dichiarazione IVA relativa all'anno 2023 che deve essere presentata nel periodo compreso tra il 1° febbraio e il 30 aprile 2024.

Le istruzioni sono integrate da link alle circolari e risoluzioni richiamate

Legge di bilancio 2024. Le indicazioni Inps sull'esonero dei contributi a carico dei

lavoratori per il 2024

Con la circolare INPS 16 gennaio 2024, n. 11, l'Inps fornisce le indicazioni sugli adempimenti previdenziali connessi all'esonero contributivo. Descrive, in particolare, l'assetto, la misura e la durata dell'esonero e specifica chi può accedervi; fornisce, poi, indicazioni per individuare correttamente il massimale retributivo imponibile, relativamente alla tredicesima mensilità e in presenza di più denunce mensili.

SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 40 del 2023

In questo numero:

Speciale – Manovra 2024

La Legge di Bilancio 2024

La mappa delle più rilevanti misure per imprese, professionisti e contribuenti

La guida alla normativa – Comma per comma, l'analisi normativa delle più rilevanti misure per imprese, professionisti e contribuenti

Il testo della Legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026», coordinato con le norme richiamate o modificate

Approvata la versione definitiva della dichiarazione IVA 2024. Le novità

Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 15 gennaio 2024, prot. n. 8230/2024, approvati i nuovi modelli di dichiarazione IVA/2024 concernenti l'anno di imposta 2023, con le relative istruzioni, da presentare nel periodo compreso tra il 1° febbraio e il 30 aprile 2024 ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.

Nei nuovi modelli trovano spazio le novità relative alle modifiche alla disciplina IVA in vigore per l'anno di imposta 2023.

Riforma fiscale: in Gazzetta il decreto legislativo per la modifica degli adempimenti tributari

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 9 del 12 gennaio 2024 il Decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1, recante: «Razionalizzazione e semplificazione delle norme in

materia di adempimenti tributari.».

Il Decreto legislativo, il primo dell'anno 2024, è composto da 27 articoli e attua, in massima parte, i principi di delega di cui all'articolo 16, comma 1, della legge delega n. 111 del 2023, che contiene principi e criteri direttivi per la revisione generale degli adempimenti tributari.

In estrema sintesi, le disposizioni introducono innanzi tutto norme dirette modificare gli obblighi di dichiarazione per i contribuenti e per i sostituti d'imposta e la relativa modulistica ovvero gli adempimenti connessi al pagamento dei tributi con riguardo anche alla riorganizzazione delle scadenze sia dei pagamenti che delle dichiarazioni.

SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 39 del 2023

In questo numero:

- gli effetti ai fini IVA ed IRES degli accordi transattivi;
- i termini decadenziali per i crediti inesistenti e per i crediti non spettanti;
- la responsabilità del liquidatore ex art. 36 D.P.R. n. 602/1973 (non serve la preventiva iscrizione a ruolo del credito tributario societario);
- l'esclusione della rilevanza per altri periodi di imposta dell'accertamento con adesione;
- la responsabilità dell'amministratore per l'occultamento di attività sociali nel corso degli ultimi due periodi di imposta antecedenti alla messa in liquidazione;
- la tassazione ai fini del Registro della clausola penale contenuta in un contratto di locazione;

- i termini di decadenza dal potere di accertamento (ancora una conferma dei limiti all'applicazione della proroga pro Fisco di 85 giorni)
 - il nuovo Decreto-legge "Bonus edilizi" (la stretta al Bonus barriere architettoniche e nuove regole per la "transizione" dalle vecchie aliquote (110% e 90%) alla nuova (70%, poi 65%) del Superbonus – Testo del Decreto-Legge 29 dicembre 2023, n. 212, coordinato con le norme richiamate o modificate e con il testo della Relazione illustrativa).
-

Riforma fiscale. Fiscalità internazionale, attuazione primo modulo Irpef, Statuto contribuente, Processo tributario e Adempimento collaborativo, Decreti Legislativi in Gazzetta Ufficiale

Nella Gazzetta Ufficiale sono stati pubblicati i seguenti Decreti Legislativi di attuazione della riforma fiscale in materia:

- Fiscalità internazionale,
- Riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e altre misure in tema di imposte sui redditi,
- Statuto dei diritti del contribuente,

- Processo tributario,
 - Adempimento collaborativo.
-

Legge di Bilancio 2024. La sintesi delle principali disposizioni in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro e di sostegno al reddito e alle famiglie

Con circolare n. 4 del 5 gennaio 2024, l'Inps ha fornito un quadro riepilogativo delle disposizioni aventi riflessi in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro e di sostegno al reddito e alle famiglie nel corso dell'anno 2024.

Decreto Milleproroghe. Anche per il 2024, previsto

l'esonero/divieto delle fatture elettroniche per le prestazioni sanitarie | Più tempo per la notifica degli atti di recupero in scadenza tra il 31 dicembre 2023 e il 30 giugno 2024

Milleproroghe 2024

Le principali disposizioni fiscali:

proroga, per il 2024, il divieto di fatturazione elettronica per i soggetti IVA che effettuano prestazioni o cessioni sanitarie (operatori sanitari) nei confronti di consumatori finali persone fisiche (non soggetti IVA);

proroga di un anno i termini per la notifica degli atti di recupero in scadenza tra il 31 dicembre 2023 e il 30 giugno 2024.

Canone Rai ridotto da 90 a 70 euro. I nuovi importi dell'abbonamento Tv dovuto

per il 2024

La legge di bilancio 2024 (articolo 1, comma 19) ha ridotto da 90 a 70 euro l'ammontare del canone di abbonamento alla televisione per uso privato, dovuto per l'anno in corso. Con risoluzione n. 1 del 4 gennaio 2024, l'Agenzia delle Entrate rende noti gli importi del canone per l'anno 2024 per le varie casistiche che possono presentarsi. Per i cittadini per i quali l'addebito del canone avviene nella bolletta dell'energia elettrica o per i pensionati che in alternativa hanno scelto che le trattenute di pagamento avvengano direttamente sulla pensione, spetterà alle imprese elettriche e gli enti previdenziali addebitare i nuovi importi ridotti e quindi i diretti interessati non dovranno far nulla.

Gli altri contribuenti già titolari di abbonamento Tv per i quali invece non è stato possibile l'inserimento nella fattura di fornitura elettrica, devono effettuare entro il 31 gennaio 2024 il versamento del canone dovuto per l'intera annualità, pari a 70 euro, tramite modello F24 (codice tributo TVRI). Tra questi, ad esempio, anche i nuclei familiari in cui nessun componente è titolare di contratto di fornitura di energia elettrica su cui sia possibile addebitare il canone Tv.

Legge di Bilancio 2024. La sintesi degli interventi sulla fiscalità

Pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio

Legge di Bilancio 2024: le misure per lavoratori e famiglie pubblicate in Gazzetta Ufficiale

Pubblicata nel supplemento ordinario n. 40/L alla *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 30 dicembre 2023, [la legge 30 dicembre 2023, n. 213](#), recante: «*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2023*».

Di seguito, le principali misure in favore di lavoratori e famiglie.

[Vedi anche: Legge di Bilancio 2024. La sintesi degli interventi sulla fiscalità](#)

Conferma del taglio del cuneo fiscale

Confermato anche per il 2024, il taglio del cuneo contributivo per la quota a carico dei lavoratori dipendenti. La quota di **esonero rimane al 6%** per le retribuzioni mensili imponibili fino a 2.692 euro (paramtrate su 13 mensilità) ed al 7% per quelle fino a 1.923 euro (sempre paramtrate su 13 mensilità). Si segnala, peraltro, che la misura non riguarda la tredicesima

mensilità. Pertanto, quella relativa al 2023 avrà una quota di esonero pari al 2%, mentre quella relativa al 2024 sarà sottoposta ad imposizione ordinaria.

Detassazione dei *Fringe Benefits*

Anche per il 2024, i *fringe benefits* non concorreranno a formare reddito da lavoro dipendente: **fino a 2.000 per i lavoratori con figli a carico (ai sensi del T.U.I.R), fino a 1.000 per la generalità dei lavoratori dipendenti** (soglia innalzata dagli euro 258 previsti dalla normativa fiscale “ordinaria” per i dipendenti senza figli).

Tassazione agevolata dei premi di risultato

Confermata anche per il 2024 l'imposizione al 5% – con un limite di reddito agevolato pari a 3.000 euro lordi – sulle somme erogate a titolo di premi di risultato o di partecipazione agli utili di impresa per i lavoratori dipendenti del settore privato titolari di contratto di lavoro subordinato (a tempo determinato o indeterminato), che abbiano percepito nell'anno di imposta precedente, redditi da lavoro dipendente di importo non superiore a euro 80.000.

Come già previsto dal cosiddetto “Decreto Lavoro 2023” (D.L. 4 maggio 2023, n. 48, convertito con modificazioni in legge 3 luglio 2023, n. 85), anche per il 2024, sono confermate le agevolazioni per i lavoratori del settore turistico, ricettivo alberghiero e termale. In particolare, per il periodo gennaio-giugno 2024, per i lavoratori dipendenti del comparto – che abbiano conseguito nel 2023 un reddito da

lavoro dipendente fino a 40.000 euro – e per i lavoratori della ristorazione e somministrazione di bevande e alimenti, è previsto un trattamento integrativo speciale pari al 15% della retribuzione lorda corrisposta in relazione al lavoro notturno ed alle prestazioni di lavoro straordinario svolte nei giorni festivi. I benefici non concorrono alla formazione del reddito.

Personale in servizio presso la Croce Rossa Italiana

Al personale ex militare della Croce Rossa viene garantito l'assegno *ad personam*. Continua ad essere corrisposta la differenza tra il trattamento economico in godimento – limitatamente a quello fondamentale e accessorio avente natura fissa e continuativa – e il trattamento del corrispondente personale civile della stessa, come assegno *ad personam*, riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Al personale della Croce Rossa assunto da altre amministrazioni continua ad essere corrisposta – come assegno *ad personam* riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti – la differenza tra il trattamento economico in godimento, limitatamente al trattamento fondamentale e accessorio avente natura fissa e continuativa, e il trattamento del corrispondente personale dell'amministrazione ricevente.

Rinnovi dei contratti collettivi delle pubbliche amministrazioni

Stanziati 3 miliardi di euro per l'anno 2024 e 5 miliardi di

euro a decorrere dall'anno 2025, per il rinnovo contrattuale del CCNL degli impiegati dello Stato per il triennio 2022-2024 con aumento di 6.7 volte dell'importo relativo all'indennità per vacanza contrattuale, scomputato per l'anno 2024 per i lavoratori che lo hanno percepito in unica soluzione a dicembre 2023. Gli oneri relativi alla medesima finalità per gli enti diversi dall'amministrazione statale sono incrementati della stessa misura e posti a carico dei relativi bilanci.

Efficientamento degli uffici del RUNTS

Per efficientare l'esercizio delle funzioni degli uffici regionali e provinciali del Registro unico nazionale del Terzo settore, le province autonome di Trento e di Bolzano possono assumere personale da destinare al potenziamento dei predetti uffici, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato a valere sui fondi già stanziati per il funzionamento del registro medesimo.

Contrasto dell'evasione contributiva nel settore del lavoro domestico

L'Agenzia delle entrate e l'INPS realizzeranno la piena interoperabilità delle rispettive banche dati, anche utilizzando nuove tecnologie, mettendo a disposizione dei contribuenti i relativi dati analizzati ed acquisiti. S'intende favorire l'adempimento spontaneo tramite dichiarazione precompilata e la segnalazione di eventuali anomalie. Infine, è previsto che i due enti svolgano analisi e controlli su dati retributivi e contributivi, con

interventi finalizzati alla corretta ricostruzione delle posizioni reddituali e contributive.

Compensazione telematica dei crediti INPS e INAIL

A decorrere dal 1° luglio 2024, i crediti maturati a titolo di contributi e premi nei confronti di INPS e INAIL potranno essere compensati esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, secondo modalità tecniche definite con provvedimento del direttore della stessa.

Nuovi requisiti per la pensione di vecchiaia

Il diritto alla pensione di vecchiaia (ove sussistano i requisiti anagrafici previsti dalla legislazione vigente), **in presenza di un'anzianità contributiva minima pari almeno a 20 anni**, potrà essere conseguito a condizione che l'importo lordo mensile della pensione sia almeno pari all'importo dell'assegno sociale (precedentemente, era previsto che l'importo fosse pari almeno a 1.5 volte tale assegno). Inoltre, il diritto alla pensione anticipata (ferma l'anzianità contributiva minima di almeno 20 anni) potrà essere conseguito qualora l'importo lordo mensile della pensione sia pari almeno a:

- **3 volte l'importo dell'assegno sociale** (precedentemente, 2,8 volte);
- **2,8 volte l'importo dell'assegno sociale, per le donne con un figlio;**

– 2,6 volte l'importo dell'assegno sociale, per le donne con due o più figli.

Fino al conseguimento dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia, l'importo lordo mensile relativo al trattamento di pensione anticipata non potrà essere riconosciuto in misura superiore a 5 volte il trattamento mensile minimo previsto a legislazione vigente. Viene inserita una finestra di 3 mesi dalla data di maturazione delle condizioni complessive previste per l'accesso alla pensione anticipata. I requisiti contributivi per l'accesso alla pensione anticipata dovranno essere adeguati alla speranza di vita.

Riscatto previdenziale dei periodi non coperti da versamenti contributivi

In via sperimentale per il biennio 2024-2025, per i soggetti che siano già titolari di pensione e che abbiano versato il primo contributo in data successiva al 31 dicembre 1995, è prevista la facoltà di riscattare – in tutto o in parte – periodi antecedenti alla data di entrata in vigore della presente legge finanziaria (anche non consecutivi) non coperti da contribuzione, ricadenti tra l'anno del versamento del primo contributo e quello dell'ultimo accreditato fino ad un massimo di 5 anni totali. L'onere per il riscatto, relativamente ai lavoratori del settore privato, potrà essere sostenuto dal datore di lavoro, destinando a tal fine i premi di produzione del lavoratore. In tal caso, il contributo è deducibile dal reddito di impresa e da lavoro autonomo e non concorre alla determinazione del reddito da lavoro dipendente. L'onere è frazionabile, senza applicazione di interessi, fino ad un massimo 120 rate mensili di importo non inferiore a 30 euro.

In caso di eventuale successiva acquisizione di anzianità assicurativa antecedente al 1° gennaio 1996, il riscatto verrà annullato d'ufficio con conseguente restituzione dei contributi. La rateizzazione non potrà essere concessa qualora i contributi da riscatto debbano essere utilizzati per l'immediata liquidazione della pensione o qualora gli stessi contributi siano determinanti per l'accoglimento di una domanda di autorizzazione ai versamenti volontari. Qualora la situazione si verifichi nel corso della rateizzazione già concessa, è previsto che la somma ancora dovuta sia versata in una unica soluzione.

Obblighi contributivi delle Pubbliche Amministrazioni

Sono ritenuti assolti, da parte delle PA, gli obblighi contributivi relativi ai propri dipendenti (con riferimento ai periodi di paga antecedenti il 1° gennaio 2005) attraverso la semplice trasmissione all'INPS delle denunce retributive e contributive mensili. È, altresì, previsto che i risparmi di spesa costituiscano economie di bilancio. Sono fatti salvi gli effetti dei provvedimenti giurisdizionali passati in giudicato all'entrata in vigore della presente legge.

Rivalutazione automatica delle pensioni

È previsto che, per l'anno 2024, la rivalutazione automatica rispetto all'inflazione dei trattamenti pensionistici sia riconosciuta nella misura del:

– 100%, per i trattamenti pari o inferiori a 4 volte il trattamento minimo INPS;

- 85%, per i trattamenti complessivamente pari o inferiori a 5 volte il trattamento minimo INPS;
- 53%, per i trattamenti complessivamente superiori a 5 volte il trattamento minimo INPS e fino a 6 volte lo stesso;
- 47%, per i trattamenti complessivamente superiori a 6 volte il trattamento minimo INPS e fino a 8 volte lo stesso;
- 37%, per i trattamenti complessivamente superiori a 8 volte il trattamento minimo INPS e fino a 10 volte lo stesso;
- 22%, per i trattamenti complessivamente superiori a 10 volte il trattamento minimo INPS.

Per i trattamenti di cui alle lettere *b)*, *c)*, *d)*, *e)*, *f)*, l'aumento conseguente alla rivalutazione non può comunque determinare un trattamento superiore alla rispettiva fascia di trattamento INPS, ed è riconosciuto fino a concorrenza dello stesso.

Modifiche all'APE Sociale

Per il 2024, il requisito anagrafico per l'accesso all'APE sociale è innalzato a 63 anni e 5 mesi, a fronte del precedente requisito di 63 anni.

Nuove condizioni per "Opzione Donna"

Per il 2024, è innalzato il requisito anagrafico per l'accesso ad Opzione Donna. Dal 1° gennaio 2024, saranno necessari 61 anni di età, a fronte del precedente requisito

di 60 anni, confermando quando previsto dalla precedente versione del beneficio circa i requisiti di anzianità contributiva e la riduzione dell'età anagrafica per l'accesso allo strumento, parametrato sulla presenza di figli. Il termine entro il quale il personale del comparto scuola e AFAM potrà presentare la relativa domanda è spostato dal 28 febbraio 2023 al 28 febbraio 2024.

Quota 103

Confermata per il 2024 la misura "Quota 103" con modifiche per chi matura i requisiti nell'anno 2024:

- calcolo interamente contributivo dell'assegno;
- importo dell'assegno erogabile in misura pari a massimo 4 volte il trattamento minimo INPS (fino al conseguimento della pensione di vecchiaia);
- finestra di 7 mesi per i lavoratori privati e di 9 mesi per i lavoratori del settore pubblico;
- termine entro il quale il personale del comparto scuola e AFAM può presentare la relativa domanda dal 28 febbraio 2023 al 28 febbraio 2024.

Cosiddetto "Bonus Maroni"

Anche per il lavoratore che maturi i requisiti per accedere a Quota 103 nell'anno 2024, sarà possibile richiedere l'esonero dal versamento della quota contributiva a proprio carico, per averla così accreditata in busta paga (c.d. *Bonus Maroni*).

Proroga agevolazioni contributive per i c.d. stampatori

Oltre alla spesa già prevista a legislazione vigente, è autorizzata l'ulteriore spesa massima di 10,4 milioni per il 2024, 10,5 milioni per il 2025 e 2026 e 2,4 milioni per il 2027, per l'accesso, in deroga ai requisiti ordinari, con anzianità contributiva di almeno 35 anni per i lavoratori poligrafici di imprese stampatrici di quotidiani e periodici, e di imprese editrici di quotidiani, periodici e agenzie di stampa a diffusione nazionale che abbiano presentato al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali piani di riorganizzazione o ristrutturazione aziendale in presenza di crisi entro il 31 dicembre 2023.

Stabilizzazione e modifiche alla ISCR0

A decorrere dal 2024, è confermata l'istituzione della Indennità Straordinaria di Continuità Reddittuale e Operativa come misura strutturale con le modificazioni, di seguito, indicate. Il richiedente:

- non deve beneficiare dell'Assegno di Inclusione;
- deve aver conseguito, nell'anno precedente alla richiesta, un reddito da lavoro autonomo inferiore al 70% rispetto alla media dei due anni precedenti (prima 50%);
- deve aver dichiarato, nell'anno precedente alla richiesta, un reddito da lavoro autonomo non superiore a 12.000 euro (prima 10.000 euro).

L'indennità non potrà superare gli euro 800, né essere

inferiore agli euro 250 euro mensili, concorrerà alla formazione del reddito da lavoro autonomo **e non potrà essere riconosciuta nel biennio successivo all'apertura della partita IVA**. Gli importi previsti dalla normativa si intendono annualmente rivalutati in base all'inflazione.

Modifiche delle indennità di malattia per i lavoratori marittimi

Modificata la misura dell'indennità di malattia fondamentale e complementare per i lavoratori marittimi, prevedendo, per gli eventi insorti a partire dal 1° gennaio 2024, che:

- l'indennità giornaliera sia commisurata al 60% della retribuzione, nei casi in cui la malattia impedisca totalmente e di fatto all'assicurato di attendere al lavoro;
- l'indennità giornaliera sia calcolata sulla base della retribuzione media globale giornaliera percepita dall'assicurato nel mese immediatamente precedente a quello in cui si è verificato l'evento di malattia;
- in caso di evento occorso nei primi 30 giorni del rapporto di lavoro, l'indennità giornaliera sia calcolata dividendo l'ammontare della retribuzione percepita nel periodo di riferimento per il numero dei giorni retribuiti.

Nuove disposizioni per i pensionamenti anticipati nel settore pubblico

Previsto un adeguamento delle aliquote di rendimento delle gestioni previdenziali per alcune categorie di lavoratori:

- dipendenti enti locali iscritti alla Cassa Pensioni Dipendenti Enti Locali – CPDEL;
- sanitari iscritti alla Cassa Pensioni Sanitari – CPS;
- insegnanti di asili e scuole elementari parificate iscritti alla Cassa Pensioni Insegnanti – CPI;
- ufficiali giudiziari, aiutanti degli stessi, e coadiutori, iscritti alla Cassa Pensioni Ufficiali Giudiziari – CPUG.

Il suddetto adeguamento non potrà comportare un trattamento pensionistico maggiore rispetto a quello previsto dalla normativa precedente. Le disposizioni si applicano solo in caso di pensionamento anticipato e non si applicano ai soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento entro il 31 dicembre 2023 e nei casi di cessazione dal servizio per raggiungimento dei limiti di età o di servizio previsti dagli ordinamenti di appartenenza, nonché per collocamento a riposo d'ufficio a causa del raggiungimento dell'anzianità massima di servizio, prevista dalle norme di legge o di regolamento applicabili nell'amministrazione. Inoltre, per gli iscritti alla CPS ed alla CPDEL (che cessano l'ultimo rapporto di lavoro come infermieri), la riduzione del trattamento pensionistico è a sua volta ridotta in misura pari a un trentaseiesimo per ogni mese di posticipo dell'accesso al pensionamento rispetto alla prima decorrenza utile. Per gli iscritti alla CPDEL, CPS, CPI e CPUG, sono state previste finestre di accesso al trattamento previdenziale alla pensione anticipata "ordinaria Fornero", con decorrenza ordinaria (3 mesi) se i requisiti vengono maturati entro il 31 dicembre 2024, prevedendo l'allungamento progressivo delle finestre per chi matura i requisiti per il pensionamento per ciascuno degli anni successivi, fermi restando i requisiti di anzianità contributiva previsti a legislazione vigente per la richiesta. Simile meccanismo si applica anche ai lavoratori precoci iscritti alle medesime casse.

Nuove disposizioni per i pensionamenti anticipati dei medici del settore pubblico.

I dirigenti medici, sanitari e infermieri del SSN possono presentare domanda di autorizzazione per il trattenimento in servizio anche oltre il limite del 40esimo anno di servizio effettivo, comunque, non oltre i 70 anni d'età. La stessa statuizione si applica per i medici nei ruoli di INPS ed INAIL.

Sostegni ai lavoratori dei settori "*deboli*"

Per il 2024, sono previste, a valere sul "Fondo sociale occupazione e formazione", la proroga ed il finanziamento di:

- misure a sostegno del reddito per i lavoratori dipendenti dei call center;
- misure a sostegno del reddito dei lavoratori dipendenti nel settore della pesca marittima (compresi i soci di cooperative della piccola pesca);
- trattamenti di CIGS e mobilità in deroga nelle aree di crisi industriale complessa;
- trattamenti straordinari di integrazione salariale a favore dei lavoratori dipendenti (sospesi o con orario ridotto) di aziende sequestrate e confiscate;
- interventi a sostegno del reddito per i lavoratori per specifiche situazioni di crisi aziendali, dopo la crisi economica derivante da pandemia e crisi energetica;

– interventi a sostegno del reddito in favore dei lavoratori dipendenti delle imprese del gruppo ILVA.

Rifinanziamento della CIGS.

Per il 2024, a valere sul *“Fondo sociale occupazione e formazione”*, è previsto l’incremento di 50 milioni di euro (con un incremento da 50 a 100 milioni) dell’autorizzazione di spesa prevista dalla normativa vigente per la cassa integrazione guadagni straordinaria per riorganizzazione o crisi aziendale.

Imprese di interesse strategico nazionale che hanno in corso piani di riorganizzazione aziendale

Per le imprese con almeno 1000 lavoratori dipendenti afferenti a questa categoria è stabilito che, con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, sia autorizzato, a domanda, in via eccezionale e in deroga agli artt. 4 e 22 del D.Lgs. n. 148/2015 (in continuità con le tutele già autorizzate) un ulteriore periodo di cassa integrazione salariale straordinaria fino al 31 dicembre 2024 (con alcune deroghe relativamente alla procedura di attivazione della cassa), al fine di salvaguardare il livello occupazionale e il patrimonio delle competenze dell’azienda medesima. È stabilito che i trattamenti di cui sopra siano riconosciuti nel limite di spesa di euro 63.300.000 per l’anno 2024 e che l’INPS provveda al monitoraggio del limite stesso (non considerando ulteriori domande), qualora emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa.

Nuovo Bonus Asili Nido

Innalzato a 3.600 euro, con riferimento ai nati dal 1° gennaio 2024, il *bonus* riconosciuto alle famiglie con ISEE fino a 40.000 euro (che abbiano già un figlio di età inferiore a 10 anni) per il pagamento delle rette relative alla frequenza di asili nido.

Maggiori tutele per maternità e paternità

Aumentata al 60% della retribuzione (rispetto al 30% attuale), l'indennità corrisposta per il secondo mese di congedo parentale fino al sesto anno di vita del bambino. Per il solo 2024, invece, è stabilito che anche l'indennità relativa al secondo mese sarà riconosciuta nella misura dell'80% della retribuzione (così come previsto attualmente soltanto per il primo mese).

Decontribuzioni per lavoratrici con figli

Per il periodo 2024-2026, con riferimento alle **donne lavoratrici dipendenti a tempo indeterminato con 3 o più figli**, è prevista la riduzione del 100% dei contributi IVS a carico fino al compimento del 18° anno di età del figlio minore (entro il limite annuo di 3.000 euro riparametrato su base mensile). Per il 2024, è esteso, in via sperimentale, alle lavoratrici madri di due figli, fino al compimento del 10° anno di età del figlio minore. Gli esoneri non si

applicano ai rapporti di lavoro domestico.

Esclusione dei titoli di stato dal computo dell'ISEE.

Esclusi i titoli di stato dal computo del valore ISEE, fino all'importo di euro 50.000.

Fondi per le pari opportunità e il contrasto alla violenza contro le donne

Incrementato di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, e di 6 milioni a decorrere dal 2027, il Fondo per le Politiche relative ai diritti alle pari opportunità, al fine di accrescere la misura del reddito di libertà per garantire l'effettiva indipendenza economica e l'emancipazione delle donne vittime di violenza in condizione di povertà. È stabilito che le risorse siano ripartite secondo criteri definiti con uno o più decreti adottati anche di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali. Aumentato di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, al fine di dare concreta realizzazione ai centri per il recupero degli uomini autori di violenza. Al fine di assicurare un'adeguata attuazione del Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne 2021-2023 e del correlato Piano operativo, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità è stato incrementato di 5 milioni per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, con destinazione delle predette risorse alla realizzazione di centri antiviolenza. Aumentato di 3 milioni

di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, al fine di rafforzare la prevenzione della violenza nei confronti delle donne e della violenza domestica. Inoltre, sono stati stanziati 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 per l'acquisto e la realizzazione di case rifugio.

Esonero previdenziale per le assunzioni di donne vittime di violenza

Stanziati 1,5 milioni di euro per il 2024, 4 milioni per il 2025, 3,8 milioni per il 2026, 2,5 milioni per il 2027 e 0,7 milioni per il 2028, per i datori di lavoro privati che, nel triennio 2024-2026, assumeranno donne disoccupate vittime di violenza e beneficiarie della misura del reddito di libertà (anche donne che abbiano beneficiato della misura nell'anno 2023). È previsto il riconoscimento dell'esonero del 100% dal versamento dei contributi previdenziali. In caso di trasformazione del contratto di lavoro a tempo indeterminato, è stabilito il prolungamento dell'esonero fino al 18esimo mese dalla data di assunzione a tempo determinato.

Fondo per le Politiche della Famiglia

Stanziati 1,25 milioni di euro all'anno, a partire dal 2024, per finanziare il supporto tecnico-scientifico per le funzioni del Dipartimento per le Politiche della Famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri, relative a attuazione, monitoraggio e analisi degli interventi del

Fondo per le Politiche della Famiglia. Tra gli utilizzi delle risorse del Fondo vi sono, tra gli altri, progetti volti alla protezione e presa in carico dei minori vittime di violenza, interventi per il sostegno, iniziative di conciliazione del tempo di vita e di lavoro, nonché di promozione del welfare familiare aziendale.

Attuazione dei LEPS

È stabilito che le Regioni monitorino e rendicontino al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali gli interventi programmati e realizzati a valere sulle risorse ad esse trasferite, utilizzando l'ambito territoriale sociale come unità di rilevazione. L'erogazione delle risorse è condizionata all'esito del monitoraggio. Le risorse assegnate e non spese dagli ambiti territoriali sociali sono riassegnate ai Fondi per l'assistenza alle persone con disabilità grave e per le non autosufficienze. Le somme dovute agli enti del Terzo Settore per l'attività ispettiva a carico delle imprese sociali non aderenti ad enti associativi riconosciuti sono riassegnate al bilancio dello Stato per essere trasferite all'Ispettorato Nazionale del Lavoro e ad altri enti eventualmente legittimati.

Percorsi formativi

Incrementate di 50 milioni di euro per l'anno 2024, a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, le risorse destinate al finanziamento dei percorsi formativi rivolti all'apprendistato (per la qualifica e il diploma professionale, diploma di istruzione secondaria superiore,

certificato di specializzazione tecnica superiore) e dei percorsi formativi rivolti all'alternanza scuola-lavoro.

Fondo per le vittime dell'amianto

Finanziato di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023-2026 il Fondo per le vittime dell'amianto, con possibile aggiornamento del Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali contenente le tabelle di liquidazione degli indennizzi e modalità e procedure di erogazione delle somme.

Esclusione dalla CIG dei lavoratori dell'Agenzia del Demanio

Statuita per interpretazione autentica della norma, l'esclusione dell'Agenzia del Demanio dalle norme sull'integrazione salariale dei lavoratori dell'industria, mediante esclusione dalle norme relative alle integrazioni salariali ordinarie e straordinarie.

Politiche a favore della disabilità

Istituito il Fondo Unico per l'Inclusione delle Persone con Disabilità (con abrogazione delle disposizioni istitutive dei precedenti fondi istituiti per analoghe finalità) destinato a finanziare iniziative in materia di:

- potenziamento dei servizi di assistenza all'autonomia e alla comunicazione per gli alunni con disabilità della

scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo e secondo grado;

- promozione e realizzazione di infrastrutture, anche digitali, per l'inclusione delle persone con disabilità; – inclusione lavorativa e sportiva;
- turismo accessibile;
- iniziative dedicate alle persone con disturbi del neurosviluppo e dello spettro autistico;
- interventi finalizzati al riconoscimento del valore sociale ed economico dell'attività di cura non professionale del *caregiver* familiare;
- promozione della piena ed effettiva inclusione sociale delle persone sorde e con ipoacusia;
- promozione di iniziative e di progetti per l'inclusione, l'accessibilità e il sostegno a favore delle persone con disabilità, di particolare rilevanza nazionale o territoriale, realizzati da enti del Terzo Settore con il coinvolgimento degli stessi, in attuazione del principio di sussidiarietà. Incrementato di 85 milioni, a decorrere dal 2026, il Fondo per le politiche in favore delle persone con disabilità.

Misure per la sanità dei lavoratori transfrontalieri

Stabilito che, sia i residenti in Italia che lavorano e soggiornano in Svizzera e che utilizzano il SSN italiano, sia i frontalieri di cui all'art. 9, paragrafo 1, dell'Accordo tra Italia e Svizzera (relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri che hanno esercitato il diritto di opzione per l'assicurazione malattie, sia i loro

familiari a carico), siano tenuti a versare alla Regione di residenza una quota di compartecipazione al SSN attuando la progressività del contributo in rapporto al reddito netto e ai carichi familiari, con un minimo di 30 euro ed un massimo di 200 euro per ogni mese lavorato. Il ricavato di tali versamenti è destinato a sostenere il SSN delle aree di confine e il trattamento di medici ed infermieri.

Sviluppo della professionalità dei lavoratori INAPP e INAIL

A decorrere dal 2024, è istituito un fondo presso il MEF (con dotazione di circa 35 milioni all'anno) al fine di promuovere lo sviluppo professionale di ricercatori e tecnologi di ruolo di terzo livello, da ripartire tra alcuni istituti ed enti (tra cui anche INAPP ed INAIL).

Fondo per le crisi occupazionale nel settore dell'editoria

Istituito il *"Fondo unico per il pluralismo e l'innovazione digitale dell'informazione e dell'editoria"* destinato, tra l'altro, di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, a finanziare misure di risoluzione di situazioni di crisi occupazionale a vantaggio delle imprese operanti nel settore dell'informazione e dell'editoria.

Previsioni previdenziali speciali per le forze dell'ordine e i VV.FF

Incrementato di euro 5 milioni per l'anno 2024 e di 10

milioni per il 2025, il Fondo – già istituito presso il MEF in relazione alla specificità del personale delle forze armate di polizia e VV.FF. destinato all'adozione di provvedimenti normativi volti alla progressiva perequazione del relativo regime previdenziale attraverso, tra le altre misure, l'introduzione di misure compensative rispetto agli effetti derivanti dalla liquidazione dei trattamenti pensionistici per il personale che cessa dal servizio (mentre la disciplina precedente, a decorrere dal 1° gennaio 2022, prevedeva ciò per il solo personale in servizio il giorno antecedente la data di entrata in vigore dei provvedimenti perequativi).

Misure a favore dei migranti e assistenza alle persone in condizioni di vulnerabilità

Rifinanziato il Fondo per l'accoglienza dei migranti di cui all'art. 21, comma 1, del D.L. n. 145/2023 per circa 172 milioni di euro nell'anno 2024, circa 269 milioni di euro per l'anno 2025 e 185 milioni di euro per l'anno 2026. Aumentata di un milione di euro annui la dotazione dell'Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti e per il contrasto delle malattie della povertà (INMP), al fine di potenziare l'attività di prevenzione ed assistenza sanitaria e sociosanitaria in favore dei soggetti che versano in condizioni di vulnerabilità sociale ed economica.

Magistratura onoraria (anche misure previdenziali).

Istituito un Fondo con una dotazione di circa euro 177

milioni per l'anno 2024, euro 158 milioni per l'anno 2025, euro 157 milioni per l'anno 2026, euro 152 milioni per l'anno 2027, euro 151 milioni per l'anno 2028, euro 146 milioni per l'anno 2029, euro 145 milioni per l'anno 2030, euro 138 milioni per l'anno 2031, euro 136 milioni per l'anno 2032 e di euro 124 milioni annui a decorrere dall'anno 2033, destinato all'attuazione di interventi di riforma della Magistratura Onoraria, anche con riferimento al trattamento economico e previdenziale, per garantire la continuità delle funzioni ed accrescere l'efficienza della giustizia onoraria.

Assistenza ai profughi ucraini sotto protezione internazionale

Stanziati 274 milioni di euro per l'anno 2024 in favore del Fondo per la protezione temporanea delle persone in fuga dalla guerra in Ucraina. Prorogato al 31 dicembre 2024 lo stato di emergenza relativo all'esigenza di assicurare soccorso ed assistenza, sul territorio nazionale, alla popolazione ucraina in conseguenza della grave crisi internazionale in corso. Autorizzata l'assegnazione, fino al 31 dicembre 2024, nel limite di 40 milioni di euro, del contributo forfetario una tantum per il rafforzamento, in via temporanea, dell'offerta dei servizi sociali da parte dei comuni ospitanti un significativo numero di persone richiedenti il permesso di protezione temporanea.

Fondo per le aziende agricole in crisi

Istituito il Fondo per la gestione delle emergenze, al fine

di intervenire in situazioni di crisi di mercato nel settore agricolo, agroalimentare, zootecnico e della pesca, generate da eventi non prevedibili. Il fondo è destinato, tra l'altro, a finanziare esoneri contributivi in favore delle aziende in crisi, previo Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Interventi a favore delle imprese di acquacultura e per l'invasione del Granchio Blu

Estesi anche alle imprese di pesca e di acquacultura gli interventi del Fondo di Solidarietà Nazionale già previsti in favore delle imprese agricole a causa di calamità naturali, eventi eccezionali, avversità atmosferiche.

Fondo speciale per l'equità dei livelli dei servizi

In attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 71 del 2023, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, e per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, è istituito presso il Ministero dell'Interno il "*Fondo speciale equità livello dei servizi*", con una dotazione pari a euro 858.923.000 per il 2025, a euro 1.069.923.000 per il 2026, a euro 1.808.923.000 per il 2027, a euro 1.876.923.000 per il 2028, a euro 725.923.000 per il 2029 e a euro 763.923.000 per l'anno 2030. Tra le destinazioni del fondo si segnalano quote destinate al finanziamento e sviluppo di servizi sociali comunali, all'incremento del numero dei posti nei servizi educativi per l'infanzia (asili nido) e del numero di studenti disabili, privi di autonomia, cui viene fornito il trasporto

per raggiungere la sede scolastica.

Revisione delle spese previdenziali

Istituita presso il MEF una Commissione composta da esperti nominati dal Ministro dell'Economia e Finanze dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali per valutare parametri e criteri da utilizzare, a decorrere dal primo gennaio 2027, per la rivalutazione delle prestazioni di carattere previdenziale e sociale per i quali è prevista, a legislazione vigente, la suddetta rivalutazione sulla base dell'indice del costo della vita.

Lavoratori precoci

È statuito che l'indicizzazione all'aspettativa di vita dei requisiti di anzianità contributiva necessari per l'accesso alla pensione anticipata, bloccata dal primo gennaio 2019, riprenda a decorrere dal primo gennaio 2025 (attualmente, è sospesa sino al 1° gennaio 2027). Ridotta, inoltre, di 10 milioni, la dotazione del fondo destinato a coprire la spesa previdenziale per le pensioni dei lavoratori precoci.

Fondo di solidarietà per il trasporto aereo

Incrementato di quasi 2 milioni il fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale.

Riassegnazione delle risorse economiche dell'ANPAL al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

A seguito della soppressione della Agenzia, è prevista la riassegnazione delle risorse finanziarie dell'ANPAL ai pertinenti capitoli dello Stato di Previsione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Fonte: portale www.lavoro.gov.it – Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

[Link al testo della Legge 30 dicembre 2023, n. 213](#), recante: *«Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2023»*. In vigore dall'1° gennaio 2024 e pubblicata nel supplemento ordinario n. 40 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 30 dicembre 2023